



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA**

2025 – 2026 - 2027

ai sensi della legge 190/2012

Approvato da:
Consiglio di Amministrazione

Aderente a:





FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

INDICE

1. PREMESSA

- 1.1 I REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE 190/12
- 1.2 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
- 1.3 IL PIANO TRIENNALE FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.
- 1.4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA FARMACIA COMUNALE S.R.L.
- 1.5 ORGANIGRAMMA FARMACIA COMUNALE S.R.L.
- 1.6 DIRETTORI DI FARMACIE
- 1.7 DIPENDENTI
- 1.8 SOGGETTI ESTERNI CHE COLLABORANO CON LA FARMACIA
- 1.9 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

2 IL RISCHIO

- 2.1 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- 2.2 MISURE DI CONTRASTO
- 2.3 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
- 2.4 MISURE DI PREVENZIONE GENERALE

3 SEZIONE TRASPARENZA

- 3.1 CONFLITTI D'INTERESSE-TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
- 3.2 ACCESSO CIVICO



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

1. PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche negli enti e nelle società di diritto privato in controllo pubblico, quale è la Farmacia comunale Chiaravalle S.r.l..

Con la Legge n. 190/12, si è data attuazione all'art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello nazionale la legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione nella CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 150 del 2009 (ora ANAC – Autorità Nazionale anticorruzione, a seguito della legge n. 135/2013) ed ha attribuito a tale Autorità i compiti di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa; alla medesima Autorità competeva l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) da predisporre a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

La CIVIT, con deliberazione n. 72/2013, visto l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 190/2012, ha quindi approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (d’ora in poi PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nello stesso si legge che i contenuti del PNA sono altresì rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. (paragrafo 1.3 PNA).

Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge 190/2012, quindi, delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica.

Da ultimo va richiamata l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 12013, d.lgs. 3912013, d.P.R. 6212013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata.

I REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE 190/12

La legge 190/2012 ha introdotto la "Corruzione tra privati", modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale.

Di seguito si riportano i reati rilevanti ai sensi della legge 190/2012:

➤ Peculato (Art. 314 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

➤ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

➤ Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.” L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

➤ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.(Art. 325 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

➤ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.(Art. 326 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

➤ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.(Art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione,



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

➤ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. (Art. 331 c.p.)

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

➤ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze illecite”, fattispecie che non costituisce reato presupposto 231.

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Determinazione n. 8 del 17.06.2015

L'ANAC, sebbene esisteva già una disciplina contenuta nel predetto Piano nazionale anticorruzione (PNA), ha ritenuto che, alla luce dei recenti interventi legislativi, fosse necessario predisporre nuove indicazioni che tenessero conto delle novelle normative.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

Pertanto con propria Determinazione n. 8 del 17.06.2015 sono state adottate le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Le linee guida, pertanto, integrano il PNA e ne sostituiscono alcune parti.

Più precisamente la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre ed adottare il PNA.

Tra le altre principali modifiche, l’art. 24 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Nella nuova versione delle linee guida sono state espressamente incluse nell’ambito di applicazione della legge 190/2012 anche le società in *house* in ragione del particolare rapporto di controllo che le amministrazioni hanno nei loro confronti e che, a maggior ragione, le rende configurabili come società controllate.

In particolare le Linee guida intervengono sulle seguenti parti del PNA: 1.3 - Destinatari – pag. 12; 3.1.1 - I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001 – pag. 33-34; 3.1.2 Trasparenza – pag. 35; 3.1.7 - Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) – pag. 40; 3.1.8 - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali – pag. 42; Allegato 1 A Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione; A.1 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale – pag. 3; A.2 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato – pag. 5 e 6; B.3.1 Ambito di applicazione delle norme sulla trasparenza – pag. 34-36; B.9 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - pag. 50.

Di seguito si indicano i contenuti minimi delle misure richieste dalla nuove Linee guida:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

In coerenza con quanto previsto dall’art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata ad una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

- Sistema di controlli

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

- Codice di comportamento

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- Trasparenza

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. 1), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle società controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime società.

- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. 1), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3”;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- Formazione

Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001».

- Tutela del dipendente che segnala illeciti

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall’Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

- Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

- Monitoraggio

Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire. 2.1.2.

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (d'ora innanzi "RPC"), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPC. Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca dell'incarico del RPC sono motivati e comunicati all'A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. In mancanza, il RPC può essere individuato in un profilo non dirigenziale ovvero in un amministratore purché privo di deleghe gestionali. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della L. n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.

La scelta dovrà ricadere su un soggetto interno che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) esercita i compiti attribuiti dalla legge, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti;
- verifica il manifestarsi dei presupposti per la rotazione degli incarichi senza pregiudizio per l'efficacia, l'economicità, la professionalità e il servizio al cittadino;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento

Determinazione n. 12 del 28.10.2015

In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del PNA con propria Determinazione n. 12.

IL PIANO TRIENNALE FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Ai fini dell'applicazione della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, le farmacie comunali, costituite anche attraverso società partecipate prevalentemente dal Comune, sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto esercitano attività di gestione di servizi pubblici e sono sottoposte a controllo maggioritario di un'amministrazione pubblica. Gli stessi soggetti sono tenuti ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella già citata legge n. 190/2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione) o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (par. 3.1.1 del PNA).



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A. il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dalla Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l., che, previa individuazione delle proprie attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalla Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l., che a sua volta è lo strumento da utilizzare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Quanto sopra in applicazione del principio che la conoscenza è un principio di prevenzione.

Tale processo non solo deve essere coerentemente collegato agli obiettivi, indicatori e target indicativi della performance organizzativa e della performance individuale, ma ne costituisce esso stesso un elemento di valutazione.

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che della vigente normativa in materia sopra richiamata, del PNA, delle delibere emanate nel tempo dalla CIVIT (ora ANAC), in materia di prevenzione della corruzione (ed in particolare della delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione), delle nuove linee guida del 17 giugno 2015 e della determinazione n. 12 del 28.10.2015 oltre che delle circolari emanate dai diversi organi ed istituzioni quali, in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il presente documento si ispira quindi ai tali principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n.190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alla propria specificità. L'analisi è quindi finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive ne consegue che in ciascun Piano dovrà essere riportata una «mappa» delle aree a rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione adottate e da adottare. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

Al presente Piano viene inoltre allegato come "specifica sezione" il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità così come richiesto dall'Autorità con la Determinazione n. 12 del 28.10.2015.

Con la definizione del presente Piano (P.T.P.C), inoltre, si intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni sulla Società ed i suoi soggetti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale del proprio operato a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

Il processo di prevenzione e contrasto alla corruzione coinvolgerà tutta l'organizzazione e viene adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chiaravalle nella sezione "Amministrazione trasparente" e comunicato ai dipendenti.

Il Piano ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i lavoratori ed amministratori della società, collaboratori esterni e partner commerciali e verrà aggiornato annualmente, qualora necessario, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, allorché sia necessario aggiornare le prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Al fine di rendere maggiormente comprensibili le scelte effettuate nella definizione dei contenuti del presente documento, si ritiene opportuno riportare le linee fondamentali dell'organizzazione della società, la cui struttura è costituita da una Consiglio di Amministrazione, con assegnazione, in modo flessibile, di attività omogenee deputate:

- all'analisi dei bisogni;
- alla programmazione e alla realizzazione degli interventi;
- al controllo in itinere dei procedimenti;
- alla verifica dei risultati.

La società ha la propria sede legale in Via Circonvallazione, 51/E a Chiaravalle, – Partita IVA e Codice Fiscale: 02364740429.

La società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ancona con numero R.E.A. 181750 e al Registro delle Imprese con numero 02364740429.

Il capitale di dotazione è pari a € 50.000,00.

La società aderisce a FEDERFARMA (Federfarma - Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Ancona).

La società ha per oggetto principale la gestione della farmacia (codice ATECO 47.73.1- Farmacie) afferente la sede farmaceutica n 4 del Comune di Chiaravalle, assegnata al Comune di Chiaravalle con deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n. 122 del 19/04/2005 e nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, persegue il fine della promozione della salute e del benessere come fondamentale diritto dell'individuo e nell'interesse della collettività.

In questo contesto la società può svolgere la sua attività volta alla preparazione e/o alla distribuzione di prodotti del settore farmaceutico e del settore sanitario. Le modalità della gestione sono regolate da Contratto di servizio tra il Comune di Chiaravalle, titolare della sede farmaceutica e la società di gestione della farmacia.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

La società risulta controllata dal Comune di Chiaravalle detentore del 60 % del capitale sociale e per il restante 40 % da un partner professionale, privato farmacista individuato tramite procedura ad evidenza pubblica che ha assunto la direzione tecnico-professionale della farmacia e risulta abilitato all'esercizio della professione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri due dei quali nominati dal Comune controllante, il terzo dal socio privato professionista.

La società attualmente non ha nominato un Collegio Sindacale, essendo fuori dai casi obbligatori previsti dall'art. 2477 c.c..

ORGANIGRAMMA FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Consiglio di Amministrazione

Presidente e Legale Rappresentante società: Dott. Daniele Renzi

Componenti: Torelli Giulio Carlo e Marchetti Stefano

Amministratore Delegato: Dott. Daniele Renzi

Farmacia Comunale

Collaboratori: dott.ri Bartolucci Francesca, Bettini Diletta, Basconi Michela, Ciaffi Valentina

Direttore: Dott. Daniele Renzi

L'organigramma è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Chiaravalle, nella sezione "Amministrazione trasparente".

DIRETTORI DI FARMACIA

I Direttori di farmacia, nell'ambito delle Aree di rispettiva competenza:

- GARANTISCONO LA MASSIMA DIFFUSIONE DEL PIANO e vigilano sull'applicazione del codice di comportamento; forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva e comunque operano il controllo sull'attuazione del presente.

DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Farmacia:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale con conflitto di interessi

Gli incaricati a qualsiasi titolo della Farmacia osservano per quanto compatibili, le misure contenute



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

SOGGETTI ESTERNI CHE COLLABORANO CON LA FARMACIA

I soggetti esterni: professionisti e consulenti, fornitori, organizzazioni partner dell'Azienda, nell'ambito della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, hanno i seguenti compiti e responsabilità:

- . osservare le indicazioni contenute nel presente Piano;
- . osservare le disposizioni contenute nel Programma triennale Trasparenza e Integrità.

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

2 IL RISCHIO

Nozione e Identificazione

Il rischio è la potenzialità che un'azione o un'attività (incluso la scelta di non agire) porti a una perdita o ad un evento indesiderabile; nel nostro caso tale effetto negativo si identifica con la devianza dai canoni della legalità del buon andamento, dell'economicità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per valutare il rischio si sono usati degli indicatori diversi a seconda del processo interessato.

In generale, ogni indicatore di rischio è proporzionale all'effetto atteso e alla sua probabilità di accadimento.

Partendo dall'analisi delle varie fasi di formazione della decisione/provvedimento si sono analizzate le aree obbligatorie previste dalla legge ritenute più significative, si sono individuati i tipi di rischio di corruzione, si è stimata la loro probabilità di verificarsi e il conseguente impatto per l'Amministrazione.

Ai fini di valutare la probabilità di accadimento di ciascun rischio (frequenza), è stato preso in considerazione il ricorrere in ciascun processo delle seguenti caratteristiche:

- discrezionalità
- frazionabilità
- rilevanza esterna
- complessità
- valore economico

La probabilità non va intesa con riferimento al contesto specifico di Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. e ai suoi dipendenti, ma si considera in senso generale con riferimento al tipo di



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

attività / processo che caratterizza in generale ogni azienda pubblica. Quanto sopra al fine di evitare

una presunzione di mancanza di integrità che esula dallo spirito della presente analisi e del presente piano.

L'impatto è stato stimato sotto il profilo:

- organizzativo
- economico
- d'immagine

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati come segue:

VALORI DELLA PROBABILITA' IMPATTO

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore della frequenza per il valore dell'impatto determina il livello complessivo del rischio.

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DEL RISCHIO - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

0 = NULLO

DA 1 A 5 = BASSO

DA 6 A 10 = MEDIO

DA 11 A 20 = ALTO

DA 21 A 25 = ALTISSIMO (CRITICO)

MISURE DI CONTRASTO

La gestione del rischio avviene attraverso le attività coordinate per guidare e monitorare Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. nei suoi processi ai fini della riduzione delle probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Tali attività trovano in verità fondamento nella normativa che nel tempo ha disciplinato l'ordinamento delle aziende pubbliche e nei principi costituzionali che hanno ispirato la prescrizione dei principi fondamentali, posti a circoscrivere le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

penale, vi sia un abuso del potere, al di là della fattispecie penalmente rilevante.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

L'individuazione e la valutazione delle misure è fatta dal Responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento del Direttore di farmacia secondo le rispettive aree di competenza. Ruolo fondamentale svolgono gli esiti del monitoraggio sulla trasparenza e integrità delle risultanze dei controlli interni.

Il principio che si osserva è quello della priorità del trattamento, che si basa principalmente sui due seguenti principali fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore.

Le aree di rischio sono rappresentate nella seguente tabella:

AREA E ATTIVITA' - LIVELLO DI RISCHIO SETTORI INTERESSATI MODALITA' OPERATIVE E RIMEDI SPECIFICI – ESEMPLIFICATIVI E NON ALTERNATIVI

AREE A RISCHIO CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (BASSO, MEDIO, ALTO)	EVENTUALI PROPOSTE
--------------------------------------	--	---	--	-------------------------------



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

A. GESTIONE DEL PERSONALE	A.1 ACQUISIZIONE PERSONALE -----	PROCEDUR A EX d.Lgs 175/2016 -----	NULLO -----	Adozione regolamento personale -----
	A.2 CONFERIMENTO INCARICHI LAVORO AUTONOMO PER CHIAMATA DIRETTA -----	VERIFICA REQUISITI POSSEDUTI DAI CANDIDATI E VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE AFFIDATO AL DIRETTORE -----	ALTO -----	----- Selezione per titoli e colloqui. Comparazione dei curricula, massima trasparenza degli atti e delle motivazioni -----
	A.3 LIQUIDAZIONE E RIMBORSI SPESE -----	VERIFICA DATI COMUNICATI AFFIDATO ALL'ESTERNO -----	NULLO -----	----- Adozione di tabelle standard -----
	A.4 CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI -----	VERIFICA REQUISITI POSSEDUTI DAI CANDIDATI E VERIDICITA' ANCHE DELLE DICHIARAZIONI RESE IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI AFFIDATO AL DIRETTORE -----	NULLO -----	----- Selezione pubblica per titoli ed esami -----



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

B. SOTTOSCRIZIONE GESTIONE CONTRATTI FORNITURA	B.1 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER IMPORTI SUPERIORI A 10.000 EURO	VERIFICA DA PARTE DEL DIRETTORE	MEDIO	Verifica anche da parte del CdA
	B.2 AFFIDAMENTI DIRETTI OLTRE 10.000 EURO	VALUTAZIONI DA PARTE DEL DIRETTORE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 3 PREVENTIVI CONCORRENZIALI	MEDIO	Valutazione di almeno 3 preventivi concorrenziali
	B.2.1 AFFIDAMENTI DIRETTI OLTRE 40.000 EURO	VALUTAZIONI DA PARTE DEL DIRETTORE	MEDIO	Valutazione di almeno 5 preventivi concorrenziali
	B.3 VIGILANZA SU ESECUZIONE DEI CONTRATTI	CONTROLLO DEL DIRETTORE GENERALE E VERIFICA DA PARTE DEL CDA	BASSO	Vigilanza sull'esecuzione dei contratti, con redazione della documentazione prevista dalla legge e con l'applicazione delle previsioni contrattuali
C. SELEZIONE GROSSISTI	C.1 IMPORTI SUPERIORI A 200.000 EURO	GARA EUROPEA: COMMISSIONE ESAMINATRICE	BASSO	
	C.2 IMPORTI SUPERIORI A 40.000 EURO	VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 5 PREVENTIVI CONCORRENZIALI	BASSO	Tracciabilità informatica del confronto
	C.3 IMPORTI SUPERIORI A 10.000 EURO	VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 3 PREVENTIVI CONCORRENZIALI	BASSO	Tracciabilità informatica del confronto
	C.4 IMPORTI INFERIORI A 10.000 EURO	OFFERTE SCELTE DAL DIRETTORE DI FARMACIA	BASSO	



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

D. GESTIONE ACQUISTO FARMACI DA CASE FARMACEUTICHE	D.1 IMPORTI SUPERIORI A 40.000 EURO	VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DI ALMENO 5 PREVENTIVI CONCORRENZIALI	BASSO	Tracciabilità informatica del confronto
	----- D.2 IMPORTI SUPERIORI A 10.000 EURO	VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 3 PREVENTIVI CONCORRENZIALI	BASSO	Tracciabilità informatica di almeno 3 preventivi concorrenziali
	----- D.3 IMPORTI INFERIORI A 10.000 EURO	OFFERTE SCELTE DAL DIRETTORE DI FARMACIA	BASSO	
E. GESTIONE DEL MAGAZZINO	CONTROLLO GIACENZE E INVENTARIO	AFFIDATO ALLA SUPERVISIONE DEL DIRETTORE DI FARMACIA: INVENTARIO DIGITALE	BASSO	Informatizzazione delle procedure e standardizzazione dei trasporti farmaci
F. GESTIONE DELLA CASSA	CONTROLLO DELLA CASSA	AFFIDATO AL DIRETTORE DI FARMACIA: controllo giornaliero	BASSO	
G. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	CONTROLLO DEGLI EFFETTI ECONOMICI	CONTROLLO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E TITOLARE FARMACIA	NULLO	Predeterminazione ed enunciazione nel provvedimento dei criteri di erogazione, ammissione o assegnazione, trasparenza delle attività secondo le modalità legislative e regolamentari stabilite

Come si evince dalla mappatura dei rischi i processi attualmente più sensibili concernono la gestione del personale fino ad oggi attuata tramite la sola chiamata diretta e l'acquisto dai grossisti data la inutilizzabilità delle forme concorrenziali necessariamente previste a tutela dai possibili rischi corruttivi. Pertanto risulta necessario adottare le misure previste (eventuali proposte).

In particolare per gli acquisti dai grossisti si richiama l'attenzione sul generale divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale, l'osservanza delle norme in materia di tracciabilità degli adempimenti nelle varie fasi della procedura e l'applicazione del criterio di rotazione e del confronto concorrenziale.

Circa gli acquisti dei farmaci diretti dalle case farmaceutiche si osserva la opportunità di applicare la disciplina in materia di CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o delle altre centrali di committenza.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

Attualmente i grossisti sono in numero di quattro:

- 1) Farmacentro SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA ,Via Di Vittorio Giuseppe n. 1- 60035 Jesi (AN) per acquisti nell'ordine di 30-40 mila euro/mese;
- 2) Gruppo Comifar Unità distributiva sita in Via F. Baracca n. 24/26 - 61037 Mondolfo (PU) per acquisti nell'ordine di 8.000 euro/mese;
- 3) SO. FARMA. MORRA S.P.A. - 12, Contrada Piane Di Chienti n. 12 – 62010 Pollenza (MC) per circa 2000-3000 euro/mese;
- 4) V.I.M. S.r.l. sita in Via delle Fiere n. 3 - 75100 Matera (MT) per acquisti nell'ordine di circa 200 euro/mese

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE

Formazione in tema di anticorruzione.

Al fine di implementare la consapevolezza, nel dipendente, del proprio ruolo all'interno della Farmacia e del significato della propria attività all'esterno, in uno con la conoscenza delle possibili conseguenze delle proprie azioni od omissioni, è necessario pianificare appositi interventi formativi. La normativa, in realtà pone un vero e proprio obbligo di formazione su due livelli: uno generale, che deve essere rivolto a tutti i dipendenti, per esempio in materia di aggiornamento delle competenze in materia di etica e legalità; esiste poi un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione e al direttore di farmacia.

Come per gli altri momenti formativi, dovranno essere individuati, a cura del Responsabile Anticorruzione e del Direttore di farmacia, i soggetti e i temi di formazione.

Quanto sopra anche al fine di prevenire o raffreddare i conflitti e porre l'attenzione sull'importanza della previsione di indicazioni specifiche in ordine alla formazione e aggiornamento dei dipendenti sulle nuove regole in un contesto generale di perseguimento dell'integrità nei diversi ambiti della responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare, in uno con la considerazione ai fini della valutazione e della misurazione della performance e della conseguente premialità. La formazione, così come su esposta, diventa prezioso strumento di orientamento ad un'applicazione consapevole e concreta degli obblighi di legge, che non possono essere annoverati fra meri adempimenti burocratici, ma che necessitano di un'impronta professionale.

In particolare il Responsabile del procedimento, il Consiglio di amministrazione e il direttore di farmacia competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le misure principali di prevenzione, in tale ambito, sono individuate nella acquisizione obbligatoria di una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i direttori di farmacia.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti,



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

con riferimento al contesto oggettivo e soggettivo in cui tale interesse potrebbe dispiegare la sua efficacia.

Il dipendente si astiene:

- a) dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- b) dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore.

ALLEGATO

MODELLO UTILIZZABILE PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza possono utilizzare questo modello. Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il P.N.A. sul sito ANAC.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA	
SEDE DI SERVIZIO	
TELEFONO/CELLULARE	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:	
LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:	UFFICIO _____ (indicare denominazione ed indirizzo della struttura) ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO _____ (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE	- penalmente rilevanti;



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<ul style="list-style-type: none">- poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società di appartenenza o ad altro Ente Pubblico;- suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della Società;- altro _____; (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (condotta ed evento)	
AUTORE/I DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

Luogo e data

FIRMA

3.SEZIONE TRASPARENZA

Come già specificato in premessa, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2). Nel decreto così come ribadito nella successiva determinazione ANAC di ottobre 2015 si è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso da parte del cittadino (art. 5).

La CIVIT con la delibera n. 50/2013 ha quindi previsto che “Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.”

Nell’assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, ed in particolare all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull’organizzazione e sull’attività, in formato aperto, nella sezione Amministrazione trasparente, Farmacia Comunale



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

Chiaravalle S.r.l. avvia un'attività di revisione e adeguamento del portale con la razionalizzazione delle aree del sito, l'integrazione dei contenuti finalizzati all'inserimento delle informazioni previste dalla normativa e assicurare, dunque, una sempre maggiore qualità delle informazioni pubblicate.

La Società provvede alla pubblicazione sul proprio portale istituzionale e/o comunale dei documenti, dati e informazioni per i quali il citato decreto ne prevede la pubblicità, nella sezione "Amministrazione trasparente", organizzata in sotto-sezioni, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D. Lgs. 33/13 e nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di cui alla delibera CIVIT. n. 50/2013.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012. In quest'ottica anche la Società ha inteso accorpate in un'unica figura le funzioni di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono i seguenti:

- verificare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la qualità e la correttezza dei dati pubblicati
- raccolta di informazioni e segnalazioni interne;
- raccordo con il responsabile per la trasparenza e l'integrità del Comune di Ancona;
- elaborazione e pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- ogni altro adempimento ritenuto necessario.

CONFLITTI D'INTERESSE TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.

3.2. ACCESSO CIVICO

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.lgs. 33/2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'amministrazione abbia omissa la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

Anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, sono, dunque, soggetti al cd. accesso civico.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'amministrazione deve:



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell'amministrazione il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

ALLEGATO - RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e Regolamento A.N.AC. approvato con delibera n. 74/2013)

La/Il sottoscritta/o COGNOME * _____ NOME * _____
NATA/O A * _____ IL _____ RESIDENTE IN * _____
PROV (____) VIA _____ n. _____
e-mail _____ tel. _____

Considerata

l'omessa pubblicazione

ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente e al Regolamento dell'A.N.AC. approvato con delibera n. 74/2013 non risulta pubblicato sul sito www.anconambiente.it

(1) _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: _____ [2]

Luogo e data _____ Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

* *dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati da Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l. con sede legale in via Circonvallazione 51/E Chiaravalle (AN).